

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1196

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VENTUCCI, LA LOGGIA, SCHIFANI,
TRAVAGLIA e PIANETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Gli studi più approfonditi dell'economia mondiale hanno rivelato il fenomeno della globalizzazione dei mercati sotto il profilo della estensione geografica della domanda e dell'offerta di beni e servizi.

In particolare, domanda ed offerta di beni e servizi interagiscono per effetto della internazionalizzazione delle imprese in aree geografiche sovranazionali, sicchè anche nei mercati interni la produzione stessa trova una commercializzazione produttiva di utili in rapporto alla qualità-prezzo di prodotti non nazionali.

Ciò significa che l'*export* dipende sempre più dalla perfetta conoscenza che le imprese nazionali hanno delle tendenze dei consumi non soltanto interni ma anche esteri.

Il problema è avvertito specie dalle piccole e medie imprese, la cui produttività consente una limitata dimensione territoriale organizzativa ed impedisce la contabilizzazione di ulteriori costi da destinare alla ricerca di sbocchi di mercato verso l'estero.

La questione della commercializzazione estera del prodotto nazionale costituisce esigenza primaria anche delle imprese industriali di dimensioni sovranazionali, le quali subiscono nel mercato interno l'effetto della penetrazione commerciale di prodotti esteri maggiormente assistiti dalle organizzazioni nazionali di promozione, mentre assumono indirettamente nel bilancio consolidato del gruppo le spese contabilizzate dalle collegate, controllate o consociate estere per l'incremento delle quote di mercato estero acquisite.

In altri termini, la globalizzazione dei mercati vincola la competitività e produttività di un settore economico interno alla

capacità di prevedere la dinamica dei consumi esteri, al fine di indirizzare la produzione verso quei beni che sono maggiormente richiesti per ragioni di convenienza economica e qualitativa.

Ciò impone la necessità ed urgenza di un intervento normativo volto a ripristinare la funzionalità di un organismo deputato ad elaborare soprattutto riferimenti certi sulla domanda dei beni e servizi di un mercato globale, al fine di evitare che l'*export* dipenda da fattori occasionali di crescita conseguenti a temporanee svalutazioni monetarie, che a lungo periodo minano anche la conservazione delle quote di mercato estero raggiunte.

Si tratta quindi di offrire al sistema produttivo interno una gamma di servizi reali che ne consentano lo sviluppo armonico con innegabili benefici anche sul piano dell'occupazione interna.

Il disegno di legge che si sottopone ad approvazione intende:

a) risolvere la mancata attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui le attività istituzionali svolte fuori del territorio nazionale dovevano essere riordinate raccordandole con le sedi diplomatiche italiane, allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana;

b) superare la fase della proroga della gestione commissariale dell'ICE, disposta dal decreto-legge 29 luglio 1996, n. 397, sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma e, comunque, non oltre il 31 luglio 1997, durante la quale l'*export* continuerebbe a dipendere da una scelta di politica economica inflazionistica;

c) istituire un organismo operativo di concreto sostegno all'*export*, che appresti per l'utenza servizi reali diretti ad indirizzare la commercializzazione verso l'estero mediante una puntuale rilevazione dei consumi tendenziali esteri e conseguente informazione ed assistenza alle imprese esportatrici, promuovendo altresì investimenti finanziari dall'estero.

L'articolo 1 è relativo al ripristino della funzionalità dell'ICE, al quale assicura autonomia gestionale, organizzativa e contabile, prevedendo altresì sanzioni indirette a carico degli organi nel caso di perdurante disavanzo economico-finanziario. Lo stesso articolo prevede la procedura per l'adozione del regolamento organizzatorio e funzionale, precisando altresì che l'ente rientra nel settore pubblico allargato.

L'articolo 2 concerne le funzioni ed i compiti dell'Istituto, che ne risultano potenziati sotto il profilo della erogazione al sistema produttivo nazionale di servizi reali che ne consentano una perdurante penetrazione nei mercati internazionali. Per altro verso, si assicura all'ICE la possibilità di fornire assistenza alle imprese italiane ed estere interessate all'interscambio ovvero che intendono operare in Italia anche attraverso investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali.

L'articolo 3 assicura una rappresentanza negli organi dell'Istituto adeguata all'importanza delle categorie economiche interessate all'*export*, che in definitiva sono i veri utenti e fruitori dei servizi dell'Istituto, nonché degli enti territoriali regionali dei quali nel disegno di legge governativo sulle autonomie locali si prevede una maggiore partecipazione all'indirizzo delle scelte di politica industriale. Sono altresì rappresentati, ma in misura minoritaria, i dicasteri vigilanti. Lo stesso articolo detta i criteri per la nomina dei membri degli organi dell'Istituto, dei quali fissa anche le competenze amministrative ed attribuisce alla competenza del Consiglio di amministrazione gli acquisti di immobili da destinare a sedi di uffici, effettuabili nell'ambito del piano poliennale di

investimenti immobiliari. Tale disposizione si rende opportuna al fine di evitare all'ICE fitti passivi, attualmente dell'ordine di circa 18 miliardi annui. È altresì previsto un Comitato consultivo con funzioni propositive verso il Consiglio di amministrazione per la individuazione delle linee di indirizzo generale dell'ente e degli obiettivi strategici pluriennali nonché per la indicazione dei criteri di investimento e disinvestimento finanziario; si è ritenuto opportuno prevederne una composizione numerica e rappresentativa più ampia rispetto a quella del Consiglio di amministrazione, in modo da coinvolgere nella proposizione delle scelte di attività poliennale dell'ICE sia gli enti territoriali regionali sia settori economici ed industriali minori.

L'articolo 4 concerne l'assunzione con contratto dirigenziale di diritto privato del Direttore generale; attribuisce al personale dipendente le indennità mensili di servizio all'estero spettanti al personale della carriera diplomatica in misura ridotta del 10 per cento e dispone l'esclusione dall'imponibile contributivo dell'indennità di servizio all'estero per la parte eccedente l'indennità integrativa speciale.

L'articolo 5 assicura le fonti di finanziamento dell'ente, che sono costituite da un contributo annuale di gestione e di promozione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, da iscrivere a carico della previsione di spesa del Ministero per il commercio con l'estero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché da proventi derivanti da servizi anche personalizzati prestati ad operatori pubblici e privati, da compartecipazioni di terzi ad iniziative promozionali e dagli utili delle società costituite o partecipate. In altri termini, l'entità del contributo erariale da assumere a carico del bilancio statale dipende strettamente dai risultati di gestione e di cooperazione all'*export* realizzati dall'ICE, nel senso che il sistema di sanzioni indirette applicabili nel caso di perdurante disavanzo di gestione funziona da stimolo per gli amministratori a conseguire quanto meno il pareggio di bilancio con conseguente raffreddamento del contributo statale. È appena il

caso di rilevare che il contributo erariale annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero a fronte delle spese di gestione e di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese assorbe i distinti contributi previsti allo stesso scopo dalla legge 16 marzo 1976, n. 71.

L'articolo 6 prevede una serie di agevolazioni ed esenzioni fiscali, ispirate al criterio di rinuncia erariale alla percezione di determinate imposte e tasse, compensate per altro verso dalla eliminazione dell'erogazione di contributi erariali tranne quelli diretti a fronteggiare eventuali costi generali di gestione non coperti da introiti propri. Per tale motivo, l'entità dei contributi è determi-

nabile in sede di legge finanziaria in relazione all'andamento finanziario dell'istituto.

L'articolo 7 dispone l'abrogazione delle norme incompatibili con quelle che si intende introdurre.

L'articolo 8 provvede ad assicurare all'ICE il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, disponendo altresì che il patrocinio delle cause pendenti continua ad essere esercitato per il solo grado di giudizio in corso, salvo rinuncia dell'avvocato incaricato.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore delle nuove norme dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'ICE)

1. È istituito con sede centrale in Roma, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministro del commercio con l'estero, l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

2. L'ICE è dotato di autonomia gestionale, organizzativa e contabile. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal documento di programmazione triennale dell'attività approvato dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e delle funzioni pubbliche. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato dal documento di programmazione triennale, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a sospendere gli organi dell'Istituto ed a nominare un commissario straordinario per l'adozione dei provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico-finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario straordinario, gli organi sospesi decadono dalla carica ed il Ministro del commercio con l'estero avvia la procedura per la nomina dei nuovi organi.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e degli affari esteri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento dell'ICE.

4. L'ICE è iscritto nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 2.

(Funzioni)

1. Nel quadro del processo di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, l'ICE promuove e sviluppa il commercio con l'estero e gli investimenti dall'estero, assicurando i servizi di base di carattere istituzionale nonchè servizi personalizzati e specializzati in stretto raccordo, segnatamente, con le esigenze delle piccole e medie imprese, singole ed associate. A tal fine:

a) cura lo studio sistematico sull'andamento anche tendenziale dei mercati esteri e diffonde le informazioni raccolte e le analisi effettuate tra gli operatori economici interessati;

b) sviluppa e promuove la commercializzazione verso l'estero dei prodotti e servizi nazionali, fornendo anche assistenza alle imprese italiane ed estere interessate all'interscambio;

c) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano nel settore del commercio estero, anche attraverso la stipula di accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane ed estere;

d) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e del terziario al fine di incentivare la penetrazione delle imprese italiane sui mercati internazionali;

e) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

f) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende agroalimentari nonchè i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli ai sensi della normativa vigente;

g) fornisce su richiesta e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche il patrocinio

alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con le iniziative assunte nel documento di programmazione triennale dell'attività;

h) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

Art. 3.

(Ordinamento dell'ente)

1. L'ordinamento dell'ICE è determinato con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, in conformità ai seguenti criteri e principi generali.

2. Sono organi dell'ICE: il presidente; il consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori; il comitato consultivo.

3. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, ed è scelto tra una terna di persone segnalate dalle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE e presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro vigilante tra almeno otto persone segnalate dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nel comma 3. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;

b) approva il bilancio annuale, soggetto a certificazione e revisione contabile secondo le norme vigenti in materia di certificazione dei bilanci delle imprese;

c) delibera il documento di programmazione triennale;

d) individua i servizi di base da prestare gratuitamente ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati, nonchè i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;

e) delibera in ordine alla istituzione e soppressione degli uffici regionali dell'ICE

in Italia e delle unità operative all'estero, le quali hanno natura di agenzia governativa, come tali notificate alle autorità governative estere, e dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica italiana per quanto attiene ai rapporti intergovernativi. A tal fine, approva un piano poliennale di investimenti immobiliari ed autorizza i relativi acquisti;

f) autorizza la stipula di accordi o convenzioni nonché la costituzione o la partecipazione in società già esistenti;

g) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge.

5. Le delibere di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)* sono soggette all'approvazione del Ministro del commercio estero, di concerto con il Ministro del tesoro; la delibera di cui alla lettera *a)* è approvata anche con il concerto del Ministro per la funzione pubblica.

6. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti; i membri sono nominati con decreto del Ministro vigilante ed il presidente del collegio è nominato con decreto del Ministro del tesoro. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti per i sindaci dal codice civile.

7. Il comitato consultivo è composto da nove membri nominati con decreto del Ministro vigilante, di cui tre rappresentanti delle regioni, uno per ciascuno dei Ministeri del commercio con l'estero, dell'industria commercio e artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e tre delle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori diverse da quelle rappresentate nel CNEL. Il presidente del comitato consultivo è eletto a maggioranza tra i suoi componenti. Il comitato consultivo individua le linee di indirizzo generale dell'ente; formula proposte in ordine agli obiettivi strategici pluriennali ed indica i criteri generali di investimento e disinvestimento finanziario.

8. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita l'indennità di carica spettante al presidente dell'ICE ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

(Direttore Generale e personale dipendente)

1. Il direttore generale dell'ICE, scelto dal consiglio di amministrazione tra le persone indicate dalle associazioni di categoria tra imprenditori diverse da quelle rappresentate nel CNEL, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed uffici dell'ICE; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione; attua le direttive oggetto di deliberazione consiliare.

2. L'articolo 73, comma 5, della legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica all'ICE. Ferma restando la normativa vigente in tema di determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero, le indennità mensili di servizio all'estero spettanti al personale della carriera diplomatica competono al personale dipendente dell'ICE in misura ridotta del 10 per cento. L'indennità di servizio all'estero è esclusa, per la parte eccedente l'indennità integrativa speciale, dall'imponibile contributivo di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:
a) un contributo annuale di gestione e di promozione dell'internazionalizzazione

del sistema produttivo nazionale, da iscriverne a carico della previsione di spesa del Ministero del commercio con l'estero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) assegnazioni, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di amministrazioni statali per la realizzazione di specifici programmi;

c) assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati anche parzialmente dall'Unione Europea;

d) corrispettivi per servizi prestati ad operatori pubblici e privati;

e) partecipazioni di terzi ad iniziative promozionali;

f) utili delle società costituite o partecipate;

g) donazioni ed erogazioni liberali;

h) altri proventi patrimoniali o di gestione.

2. I fondi destinati e non utilizzati nell'anno di riferimento non possono essere impiegati negli esercizi finanziari successivi.

Art. 6.

(Disposizioni fiscali)

1. I proventi percepiti dall'ICE nell'esercizio di attività commerciali anche occasionali ovvero di attività direttamente connesse con quelle istituzionali sono esclusi dalle imposte sui redditi; le operazioni effettuate dall'ICE in conformità agli scopi istituzionali non si considerano cessioni di beni o prestazioni di servizi.

2. Gli acquisti a titolo oneroso, le permutate e le locazioni di immobili destinati a sedi istituzionali dell'ICE sono soggetti ad imposta fissa di registro e sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato afferenti beni immobili destinati a sedi istituzionali dell'ICE sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni.

3. Le erogazioni liberali effettuate a favore dell'ICE sono deducibili ai fini delle imposte sul reddito nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. È conside-

rata altresì erogazione liberale la differenza di rendimento derivante dal possesso di titoli rappresentativi di prestiti a medio e lungo termine emessi da aziende ed istituti di credito a tasso inferiore a quello ufficiale di sconto, a condizione che i fondi raccolti siano destinati a finanziamento dell'ICE.

4. L'Istituto nazionale per il commercio estero è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dall'imposta comunale sul valore degli immobili (ICI) e dall'imposta comunale per l'esercizio di imprese (ICIAP).

Art. 7.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la presente legge, ed in particolare la legge 16 marzo 1976, n. 71, la legge 18 marzo 1989, n. 106, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

Art. 8.

(Rappresentanza in giudizio)

1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per la cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado di giudizio in corso, salvo rinuncia dell'avvocato incaricato.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.